



# COMUNE di TOLLO



## Medaglia d'argento al merito civile

Prov. di Chieti  
Reg. Abruzzo

popolazione: 4130; altitudine: 100 - 150 m s.l.m.; estensione territoriale: Kmq. 14.88;  
distanza: mare Km 7 - montagna Km 35; economia prevalente: agric., comm. e turismo

### ORDINANZA N. 51 del 11.11.2016

**Oggetto:** Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i, art. 191 e Legge Regionale n. 45 del 19.12.2007 e s.m.i., art. 52, comma 1). Affidamento del servizio di igiene urbana del comprensorio comunale di Tollo alla società ECO.LAN SpA. Integrazione all'Ordinanza N. 49 del 3.11.2016 e dell'Ordinanza N. 50 dell'10.11.2016.

#### IL SINDACO

**VISTO** l'art. 191, comma 1 del D.Lgs 152 del 03.04.2006 e s.m.i, avente per oggetto "*Norme in Materia Ambientale*" che prevede la possibilità, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente e non si possa altrimenti provvedere, di emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;

**VISTA** la Legge Regionale 19.12.2007 n. 45 "*Norme per la gestione integrata dei rifiuti*" e s.m.i., ed in particolare il Titolo VII "*Poteri di emergenza, vigilanza e poteri sostitutivi*", l'art. 52 "*Ordinanze contingibili ed urgenti*"

**VISTO** il Decreto 3 giugno 2014, n. 120, avente per oggetto "*Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali*";

**RICHIAMATA** l'Ordinanza N. 49 del 3.11.2016 con la quale questo Comune ha Ordinato alla società ECO.LAN SpA con sede legale sita in Via Arco della Posta,1 - Lanciano, di effettuare a far data del 9.11.2016 il servizio di igiene urbana con le modalità "Porta a Porta" del Comune di Tollo;

**RICHIAMATA** l'Ordinanza N. 50 del 10.11.2016 con la quale Questo Comune ha integrato l'Ordinanza N. 50 del 10.11.2016;

**PRESO ATTO** della nota prot. n. 9385/U del 10.11.2016, acquisita al prot. dell'Ente al n° 7003 in pari data, con la quale l'ECO.LAN SpA ha richiesto di integrare il punto 4 dell'Ordinanza N. 50 dell'11.11.2016, individuando tutti gli impianti di trattamento dei rifiuti al fine di avere una pluralità di offerte e quindi tendere all'offerta economicamente più vantaggiosa;

**RITENUTO** di condividere quanto indicato dalla ECO.LAN SpA;

**EVIDENZIATO** che il servizio di raccolta dei rifiuti è un servizio di pubblico interesse che non può essere oggetto di interruzione;

**VISTA** la nota prot. N. 6631 del 31.10.2016 con la quale il responsabile del Servizio tecnico ha comunicato allo scrivente possibili rischi ambientali che potrebbero sorgere a causa della interruzione del servizio di igiene ambientale;

**ATTESO** che sussistono le condizioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'Ambiente;

**RICHIAMATI**, pertanto, i poteri di cui all'articolo 191 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. che conferiscono al Sindaco, qualora si verificano condizioni di urgente necessità, il potere di adottare ordinanze contingibili ed urgenti per il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, pur garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;

**RAVVISATA** ed accertata la concorrenza di tutti gli elementi, presupposti e condizioni che giustificano l'adozione del sopra richiamato art. 191 del D.lgs 152/2006 e s.m.i.

**RITENUTO** necessario, alla luce del prossimo affidamento in house - providing, affidare, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 191 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., il servizio di igiene urbana alla società ECO.LAN SpA;

**VISTO** il vigente Regolamento Comunale per il servizio di igiene ambientale;

**VISTO** l'art. 2 della Legge n. 465/86 sull'Ordinamento della Polizia Municipale;

**VISTA** la Legge Regionale 83/1997;

**VISTA** la Legge n. 689 del 1981;

**VISTO** l'art. 7 del D.Lgs n. 267/2000 "Testo Unico sulle Leggi sull'Ordinamento degli Enti - locali - sanzioni amministrative";

#### **ORDINA**

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

1. **DI AUTORIZZARE**, fermo restando il rispetto dei criteri di ammissibilità dei rifiuti alle disposizioni normative in materia ed ad integrazione delle Ordinanze N. 49 del 3.11.2016 e 50 del 10.11.2016, la ECO.LAN SpA a trasportare e conferire i rifiuti prodotti nel Comune di Tollo e raccolti con i mezzi di cui punto n. 2) dell'Ordinanza N. 50 dell'11.11.2016, presso gli impianti di seguito elencati:

- ✓ Rifiuto indifferenziato: presso l'impianto di Bioessiccazione della DECO SpA sito in loc. "Casoni" di Chieti, il "Polo Tecnologico" del CIVETA sito in loc. "Valle Cena" di Cupello, il "Polo tecnologico" del COGESA SpA sito in loc. "Vicenne" di Sulmona ovvero presso altri impianti debitamente autorizzati ai sensi delle disposizioni del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
  - ✓ Rifiuto da spazzamento stradale: presso la discarica per rifiuti non pericolosi sita in loc. "Cerratina" di Lanciano di proprietà della ECO.LAN SpA e gestita in concessione dalla Ditta Ecologica Sangro SpA ovvero presso altri impianti debitamente autorizzati ai sensi delle disposizioni del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
  - ✓ Rifiuto organico: presso il "Polo Impiantistico" del consorzio intercomunale CIVETA ubicato in loc. "Valle Cena" del Comune di Cupello (CH) ovvero presso altri impianti debitamente autorizzati ai sensi delle disposizioni del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
  - ✓ Frazione differenziata: presso l'impianto di selezione della Ditta ECO.TEC sita in loc. "Tamarete" del Comune di Ortona, presso la Piattforma di selezione e valorizzazione della ECO.LAN SpA sita in loc. "Cerratina" di Lanciano (CH), ovvero presso altri impianti debitamente autorizzati ai sensi delle disposizioni del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
2. **DI PROCEDERE** alla pubblicazione della presente Ordinanza mediante affissione all'Albo Pretorio sul sito web del Comune di Tollo;
  3. **DI NOTIFICARE** il presente provvedimento alla Ecolan S.p.A. - Via Arco della Posta n. - 66034 Lanciano (CH) ed alla COGESA SpA con sede legale in Via Vicenne del Comune di Sulmona;

#### RENDE NOTO

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. si precisa che avverso la presente Ordinanza chiunque abbia interesse legittimo può proporre ricorso, alternativamente, al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo - Sezione di Pescara - o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza.

La presente Ordinanza sarà comunicata, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, al Ministro dello Sviluppo Economico, al Presidente della Regione Abruzzo.

Dalla Residenza Municipale li 10/11/2016



IL SINDACO  
(dott. Angelo Radica)

*Angelo Radica*